



Organizzazione della prevenzione aziendale

La normativa e le figure coinvolte



Sicurezza sul lavoro? Non solo 81/08...

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

“la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto e interesse della collettività (art. 32). “L’iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (art. 41).

CODICE CIVILE

“l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure tecniche che, secondo le particolarità del lavoro, le esperienze e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

CODICE PENALE

I reati di omicidio colposo (art. 589) e di lesioni personali colpose, sono considerati più gravi se commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

LEGGE 300 DEL 1970 – STATUTO DEI LAVORATORI

Sancisce il diritto del lavoratore di controllare tramite un loro rappresentante il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

Il Testo Unico in Materia di Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro



Evoluzione della Legislazione in merito ad Igiene e Sicurezza nei luoghi di Lavoro

D.P.R. 547/55

D.P.R. 303/56

D.P.R. 164/56

D.Lgs. 626/94

D.Lgs. 494/96



D.Lgs. 81\2008

«Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori»



D.Lgs. 106/09

Modifica e va ad integrare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08

TITOLO I
Disposizioni
generali

TITOLO XIII
Disposizioni
Transitorie e finali

TITOLO II
Luoghi di Lavoro


TITOLO III
Attrezzature
di Lavoro

TITOLO IV
Cantieri
temporanei e
mobili

TITOLO V
Segnaletica

TITOLO VI
Movimentazione
Manuale dei Carichi

D.Lgs. 81/08



TITOLO XII
Sanzioni

TITOLO XI
Atmosfere
esplosive

TITOLO X
Agenti
Biologici

TITOLO IX
Sostanze
pericolose

TITOLO VIII
Agenti Fisici

TITOLO VII
Videoterminali

Le novità del D.Lgs. 81/08



UNIFICAZIONE DI
TUTTE LE NORMATIVE
ESISTENTI

Viene accorpata tutta la normativa finora emanata all'interno di un unico Decreto Legislativo

AMPLIAMENTO DEL
CAMPO DI
APPLICAZIONE

Le misure di tutela vengono estese a tutti i lavoratori a prescindere dalla tipologia di contratto

RAFFORZAMENTO DELLA
FIGURA DEL
RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza diventa una figura indispensabile nell'azienda

MODIFICHE DELLE
SANZIONI

In caso di grave illecito, ci può essere addirittura la chiusura dell'attività per **sei mesi**

INTRODUZIONE DELLA
PUNIBILITA' DEL
SOGGETTO GIURIDICO

Anche l'azienda sotto forma di soggetto giuridico può essere perseguita civilmente e penalmente

Le novità del D.Lgs. 81/08



Nasce il D.U.V.R.I.

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 ha stabilito l'obbligo a carico del committente, in caso di appalto, di elaborazione di un:

**UNICO DOCUMENTO DEI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZA-
D.U.V.R.I.**

indicante le misure da adottare per eliminare le interferenze tra dipendenti di aziende diverse in occasione di appalti.

Tale elaborato, che è stato ripreso e modificato dal D.Lgs. 106/09 deve essere allegato a tutti contratti d'appalto o d'opera, pena la nullità degli stessi!




Il sistema di gestione della sicurezza



Di seguito sono riportate le figure che rivestono un ruolo fondamentale per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro:

- **Datore di Lavoro (Dirigenti e Preposti)**
- **Servizio di Prevenzione e Protezione**
- **Responsabile del SPP**
- **Medico Competente**
- **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**
- **Lavoratori**


Il sistema di gestione della sicurezza



Il datore di lavoro



Il **Datore di Lavoro** è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o che ha la responsabilità dell'impresa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri gestionali e di spesa.



Nel diritto italiano la responsabilità penale può essere imputata solo a persone fisiche, ma con il D.Lgs. 81/08 anche il soggetto giuridico può essere punito in caso di illecito.

Il servizio di Prevenzione e Protezione

Gli addetti al servizio devono essere

NUMERO SUFFICIENTE

e devono disporre di
TEMPO e MEZZI ADEGUATI.

ART. 32 D.LGS. 81/08

Devono possedere le
**CAPACITA' E I REQUISITI
PROFESSIONALI**
adeguati alla tipologia di rischi
presenti in azienda.

Il servizio di prevenzione e protezione può essere svolto:

- Direttamente all'interno dell'azienda
- **Svolto dal datore di lavoro**

ALLEGATO II D.LGS. 81/08

Solo per alcune tipologie di Aziende

ART. 34 D.LGS. 81/08

Corso di formazione e aggiornamento
periodico

Il medico Competente



Requisiti:



Specializzato in:

- medicina del lavoro
- igiene medicina preventiva
- medicina legale

oppure:

- docenza medicina del lavoro, medicina preventiva, tossicologia industriale, igiene industriale, fisiologia e igiene del lavoro;
- autorizzazione ex art.55 del D.Lgs 277/91

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza



Il **Rappresentante Dei Lavoratori Per La Sicurezza** è la figura che si occupa di farsi portavoce delle necessità del personale e quindi assume un ruolo fondamentale per la gestione della sicurezza.

Deve essere eletto con:

ELEZIONE DIRETTA

Meno di 15 dipendenti o
assenza di rappresentanze sindacali
all'interno dell'azienda

ELEZIONE DI RSU SINDACALI

In caso siano presenti più di 15 addetti o
comunque siano presenti maestranze sindacali

Può essere presente più di un RLS in caso la struttura aziendale lo renda necessario (es. sedi differenti sul territorio nazionale)

Il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza



Il **Rappresentante Dei Lavoratori Per La Sicurezza** deve essere individuato all'interno del personale aziendale e con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 diventa una figura **obbligatoria in azienda**:

Il decreto citato prevede la possibilità di avere Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza:

- per azienda o comparto (**RLS**)
- a livello territoriale (**RLST**)
- per sito produttivo (**RLSP**) – es. Cantieri o più aziende

ATTENZIONE !

In caso di NON ELEZIONE, va comunicato agli organi preposti i quali provvedono «d'ufficio» alla nomina di un RLST!

I Lavoratori



“Il lavoratore *deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone, presenti sul luogo di lavoro su cui potrebbero ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”*

In una azienda **SANA** i lavoratori sono la base di partenza per fare funzionare il «*SISTEMA SICUREZZA*»

I Laboratori



**E' IMPOSSIBILE «FARE SICUREZZA» SENZA LA
PARTECIPAZIONE E LA BUONA VOLONTA' DI **TUTTI!!****



Lo strumento di Controllo: L'SGSL



Come si rendono efficaci i sistemi di prevenzione in azienda?

Adottando un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro secondo quanto previsto dall'Art. 30 del D.Lgs. 81/08

Le fasi del SGSL

